



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE**

**Ai sensi del CCNL Comparto Funzioni Locali
del 16/11/2022**

Art. 1

Disposizioni generali

1. Il presente regolamento disciplina gli incarichi di Elevata Qualificazione, come definite dal successivo articolo 2, con riguardo alle procedure per la loro individuazione, conferimento degli incarichi, sistema di pesatura, valutazione e revoca, nel rispetto di quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in particolare, dal CCNL sottoscritto il 16.11.2022.

2. Il presente regolamento disciplina gli incarichi di Elevata Qualificazione a seguito dell'entrata in vigore del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022 con lo scopo di soddisfare esigenze conoscitive ed esplicative ed è integrato con ulteriori specifici elementi di dettaglio, di chiarificazione e di approfondimento. La raccolta è organizzata per argomenti (istituzione, conferimento e durata, revoca e sostituzione, retribuzione di posizione, graduazione, retribuzione di risultato; valutazione) che rimandano alle relative disposizioni regolatorie attualmente vigenti e viene integrato con ulteriori previsioni a completamento della disciplina relativa.

Art. 2

Definizioni

1. Con il termine “Elevata Qualificazione” (art. 16 CCNL del Comparto Funzioni Locali 2019-2021) si intendono le posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale che richiedono:

- responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente/Presidente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;

- conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo;

Art. 3

Aree di Elevata Qualificazione

1. Nel rispetto delle previsioni contrattuali e del disposto del precedente articolo 2, le aree di Elevata Qualificazione sono previste per lo svolgimento di funzioni di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, con firma di atti a valenza esterna, su delega del dirigente/Presidente e responsabilità in ordine al corretto utilizzo delle risorse assegnate.

2. Le posizioni di lavoro di Elevata Qualificazione previste nell'Ente sono distinte in due tipologie:

a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

3. Posto che, con il presente regolamento vengono regolamentate le posizioni di lavoro di Elevata Qualificazione sia di Direzione di Unità organizzativa e sia di Alta Professionalità, l'individuazione e/o la modifica del numero delle posizioni di lavoro di elevata qualificazione è demandata all'Amministrazione Provinciale, che le individua all'interno dell'Ente, compatibilmente con le risorse stanziare nel fondo, a mezzo proprio specifico atto.

4. Le posizioni di lavoro di Elevata Qualificazione (lett.a) sono conferite dai dirigenti *ratione materiae* per un periodo massimo non superiore a 3 anni e non inferiore ad anni uno.

5. Le posizioni di lavoro di Elevata Qualificazione (lett.b) sono conferite dal Dirigente, se nominato e/o dal Segretario Generale per un periodo massimo non superiore a 3 anni e non inferiore ad anni uno.

Art. 4 **Requisiti per il conferimento degli incarichi**

1. Gli incarichi di EQ, afferenti alle posizioni di lavoro:

a) di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

b) di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area.

Per il conferimento dei predetti incarichi l'Ente tiene conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale.

La condizione necessaria per l'ammissione alla procedura è l'assenza, negli ultimi 2 anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa.

Nel caso in cui, alla scadenza della presentazione delle domande, siano in corso procedimenti disciplinari e/o vi siano giudizi pendenti relativi agli stessi, il dipendente viene comunque ammesso alla procedura.

Nel caso in cui all'esito del procedimento disciplinare sia comminata una sanzione superiore alla multa e/o all'esito del giudizio la sanzione superiore alla multa sia confermata, l'incarico precedentemente conferito viene revocato.

2. E' facoltà di ogni dipendente presentare la propria candidatura ad uno o più Incarico di Elevata Qualificazione.

3. Il possesso del diploma di laurea specialistica e l'iscrizione ad un Albo professionale costituisce requisito necessario al fine della partecipazione alle procedure selettive per il conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione per la posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità.

Art. 5 **Modalità selettive**

1. Il conferimento della titolarità degli incarichi di Elevata Qualificazione è preceduto da un avviso esplorativo finalizzato a notificare tutti i dipendenti dell'avvio della procedura di selezione nonché ad acquisire la disponibilità ed i curricula dei dipendenti interessati, fermo restando il disposto di cui all'art. 4, comma 2, del presente regolamento.

2. L'avviso per gli incarichi di Elevata Qualificazione è predisposto secondo lo schema allegato al presente Regolamento ed è soggetto ad almeno 5 giorni di pubblicazione ufficiale sul sito dell'Ente, con puntuale descrizione delle funzioni da assegnare, tenendo conto dei seguenti parametri risultanti dal *curriculum* presentato:

- titoli e requisiti culturali e formativi attinenti alla posizione da ricoprire;
- capacità professionale (performance ultimi 3 anni)
- esperienza maturata atta a dimostrare la capacità di organizzazione, di ottimizzare le risorse umane e finanziarie di innovazione, miglioramento e riduzione della spesa pubblica, di raggiungere risultati prefissati, di lavorare in gruppo, nonché attitudini a ricoprire il ruolo
- anzianità di servizio nella categoria

3. La scelta del titolare di incarichi di Elevata Qualificazione (Posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità – Posizione di responsabilità con contenuti di Alta Professionalità) deve valorizzare, in maniera opportuna, la capacità di leadership dello stesso, intesa come capacità di creare un ambiente relazionale idoneo al conseguimento degli obiettivi.

Art. 6 **Conferimento e durata**

1. Gli incarichi di Elevata Qualificazione sono conferiti dai dirigenti ai quali viene trasmesso, da parte dell'Ufficio del personale, l'elenco dei dipendenti inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, in possesso dei requisiti richiesti nell'avviso di incarico accertati dall'ufficio del personale stesso; ai dirigenti compete la valutazione annuale dei dipendenti da essi nominati.

1.a. gli incarichi di Elevata Qualificazione ai funzionari dell'Avvocatura Provinciale sono conferiti dal Segretario Generale dell'Ente, che provvede, altresì, alla valutazione annuale. In fase di prima applicazione del presente regolamento, il Nucleo di Valutazione provvede alla valutazione dei periodi dell'anno 2022 non valutati.

2. L'incarico di Elevata Qualificazione viene affidato tenendo conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere, della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisita dal personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (v. art. 18, comma 2, del CCNL del Comparto Funzioni Locali 2019-2021).

3. In relazione alle attività ed ai programmi da svolgere, gli incarichi di Elevata Qualificazione sono conferiti per un periodo massimo non superiore a 3 anni e non inferiore ad 1 anno dal dirigente del Settore competente/Segretario Generale con atto di gestione scritto e motivato, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo e possono essere rinnovati con le medesime formalità (art. 18, comma 1, del CCNL del Comparto Funzioni Locali 2019-2021).

Art. 7

Competenze dei titolari di Elevata Qualificazione di posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative

1. Competono all'incaricato di Elevata Qualificazione nella posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative le seguenti competenze gestionali di base:

- a) organizzazione del Servizio e degli Uffici affidategli, di concerto con il dirigente;
- b) raggiungimento degli obiettivi e realizzazione dei programmi attribuitigli dal dirigente; in caso di mancata assegnazione si intendono per assegnati i medesimi obiettivi assegnati a mezzo Piano delle Performance al dirigente per la parte di competenza *ratione materiae* della E.Q.;
- c) gestione delle eventuali risorse economiche assegnategli e potere di relativo impegno diretto nei limiti di soglie prefissate dal dirigente competente *ratione materiae*, nonché di quelle umane, nei limiti dell'ordinaria gestione del personale, di concerto con il dirigente;
- d) responsabilità dei procedimenti facenti capo al Servizio rientranti nel progetto o programma affidatogli, fatta salva diversa disposizione dirigenziale e con annesso potere in favore del titolare di E.Q. di delega procedimentale nei riguardi del personale titolare di specifiche responsabilità.

2. Competono, in ogni caso, al titolare di Elevata Qualificazione nella posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative, tutte le eventuali ulteriori competenze eventualmente delegate dal dirigente ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ii. nei limiti del CCNL e del Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

Art. 8

Competenze dei titolari di Elevata Qualificazione di posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità

1. Competono all'incaricato di Elevata Qualificazione nella posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità le seguenti specifiche competenze:

- a) gestione delle attività e/o dei progetti aventi contenuti di alta professionalità e specializzazione con assunzione di responsabilità di procedimenti complessi, fatta salva diversa disposizione del dirigente, se nominato e/o del Presidente, con annesso potere in favore del titolare di Alta Professionalità di delega procedimentale al personale titolare di specifiche responsabilità;
- b) raggiungimento degli obiettivi e realizzazione dei programmi e dei progetti attribuitigli dal dirigente (se nominato) o dal Presidente;

c) gestione delle eventuali risorse economiche assegnategli e potere di relativo impegno diretto nei limiti di soglie prefissate dal dirigente competente *ratione materiae*, ove nominato, o dal Presidente;

d) esercizio di funzioni professionali specialistiche che richiedono l'iscrizione in Albi professionali, anche comportanti attività di studio e ricerca caratterizzate da elevata competenza specialistica ed esperienza professionale e che necessitano di costante aggiornamento professionale.

Art. 9 **Revoca e sostituzione degli incarichi**

1. Gli incarichi di Elevata Qualificazione possono essere revocati, con provvedimento scritto e/o motivato prima della scadenza dell'incarico dal dirigente di competenza/Segretario Generale, in relazione a:

a. intervenuti mutamenti organizzativi

b. in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale

c. intervenuta sanzione disciplinare superiore alla multa

Il Dirigente/Segretario Generale, prima di procedere alla revoca per i casi di cui alla lett.b), acquisisce, in contraddittorio, le osservazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia.

2. La revoca dell'incarico di E.Q. comporta la perdita della retribuzione di posizione e della conseguenziale indennità di risultato. Il dipendente resta, comunque, inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza.

3. In caso di assenza, rinuncia, revoca ovvero di impedimento, del titolare di Elevata Qualificazione (posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative), la competenza e la responsabilità della gestione della specifica struttura viene avocata dal dirigente di riferimento o assegnata *ad interim* ad altro titolare di E.Q. con relativa attribuzione di una maggiorazione della indennità di risultato per un valore pari al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la Elevata Qualificazione oggetto dell'incarico *ad interim* ovvero ad altro personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione

4. In caso di assenza, rinuncia, revoca ovvero di impedimento, del titolare di Elevata Qualificazione (posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità), la competenza e la responsabilità della gestione della specifica struttura viene assegnata *ad interim* ad altro titolare di E.Q. – Alta professionalità, con relativa attribuzione di una maggiorazione della indennità di risultato per un valore pari al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la Elevata Qualificazione – Alta Professionalità, oggetto dell'incarico *ad interim* ovvero ad altro personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione

Art. 10 **Assegnazione obiettivi**

1. Ferme restando le previsioni di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) e dell'art. 8, comma 1, lett. b) del presente regolamento, in seguito all'approvazione del PEG e del Piano delle Performance, il dirigente, assegna al dipendente titolare di E.Q. gli obiettivi secondo i corrispondenti indicatori di risultato necessari per la valutazione del grado di

raggiungimento degli obiettivi medesimi, fermo restando la diretta corresponsabilità dello stesso titolare di Elevata Qualificazione in ordine al perseguimento o meno da parte del dirigente degli obiettivi allo stesso assegnati dal Piano delle Performance nelle materie di competenza del relativo titolare di Elevata Qualificazione.

2. Gli obiettivi sono correlati all'attività ordinaria, specialistica, professionale nonché ai progetti innovativi e strategici contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano delle Performance relativi all'anno di riferimento, anche ove assegnati dopo l'inizio dell'anno stesso.

3. Gli obiettivi dell'avvocatura provinciale sono assegnati dal Presidente.

Art. 11 **Trattamento economico**

1. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico del bilancio dell'Ente, in ossequio alle previsioni del d.lgs. n. 75/2017.

2. Per la retribuzione di risultato di ciascuna Elevata Qualificazione è stabilita una quota annuale di almeno il 15% delle risorse complessivamente finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative.

3. L'importo della retribuzione di posizione da assegnare alle posizioni organizzative è stabilito nel rispetto del limite previsto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, nelle misure previste dal CCNL.

4. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di Elevata Qualificazione è comprensivo di tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal CCNL, compreso il compenso per lavoro straordinario. In aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i trattamenti accessori individuati dall'art. 20 del CCNL 16/11/2022.

Art. 12 **Retribuzione di posizione**

1. Ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui ai vigenti CCNL, il presente regolamento individua il sistema ed i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative.

2. Nella individuazione dei criteri, il sistema tiene conto della rilevanza del ruolo assegnato alla posizione e dei connessi aspetti di complessità, autonomia, professionalità e competenza. Per detta ragione, in caso di variazione delle funzioni attribuite alle posizioni organizzative ovvero di rilevanti modifiche agli altri elementi di valutazione considerati dal presente regolamento, si procederà ad una nuova graduazione delle stesse.

3. Il processo di graduazione delle funzioni deve essere svolto in maniera complessiva con riguardo a tutte le posizioni organizzative al fine di una costante, equa, ripartizione delle risorse.

Art. 13 **Graduazione degli Incarichi di Elevata Qualificazione**

1. La graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione discende dalla complessità, funzionalità e rilevanza strategica dei programmi da seguire.

2. Il processo di graduazione delle posizioni di Elevata Qualificazione dell'Ente si pone le seguenti finalità:

- assegnare ad ogni posizione di Elevata Qualificazione (Posizioni di Elevata Qualificazione di posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative e Posizioni di Elevata Qualificazione di Alta Professionalità) un peso che rifletta le sue caratteristiche intrinseche, che non potrà essere superiore a 100.
- ottemperare ad una precisa previsione del contratto collettivo (art. 17 c. 2 CCNL Funzioni Locali 2019-2021) che attribuisce ai titolari di E.Q. una retribuzione di posizione, che varia da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 18.000,00 annui lordi per tredici mensilità, la cui entità deve tenere conto di criteri predeterminati, fissati sulla base della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali.

3. Il processo di graduazione è determinato sulla base degli atti di micro organizzazione preventivamente approvati dai singoli Dirigenti competenti *ratione materiae* e/o dal Segretario Generale, rapportati alla scheda di pesatura allegata sub A) cui fa seguito una valutazione complessiva del peso della struttura e del relativo punteggio rispetto a specifici fattori di valutazione ed ha come risultato l'attribuzione di un punteggio complessivo, come previsto dal successivo art. 14 del presente regolamento.

Art. 14

Metodologia per la pesatura degli incarichi di Elevata Qualificazione

1. La graduazione delle posizioni Elevata Qualificazione è volta ad individuare il punteggio in corrispondenza del quale viene stabilita la retribuzione di posizione, che va da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 18.000,00 annui lordi suddivisi in tredici mensilità. La graduazione avviene in base alla valutazione degli elementi di pesatura, che sono i requisiti caratterizzanti l'attribuzione della Elevata Qualificazione, indicati nell'allegata scheda A), per quanto concerne le posizioni di Elevata Qualificazione di direzione di unità organizzative e per le posizioni di Elevata Qualificazione *di Alta Professionalità*.

2. Il giudizio sui singoli elementi di pesatura viene espresso attraverso l'attribuzione di un punteggio. Su ciascun elemento di pesatura viene espresso un giudizio che va dal basso verso l'alto, in base al grado di soddisfazione dello stesso elemento. Al giudizio corrisponde l'attribuzione di un punteggio secondo il sistema espresso nell'allegata scheda A). Il punteggio complessivo massimo raggiungibile per le E.Q. di Direzione di Unità Organizzative e per le E.Q. di Alta Professionalità è pari a 100 punti.

3. In base al percorso delineato, a ciascuna posizione viene attribuito un valore numerico equivalente alla somma dei valori riportati per ciascun elemento di valutazione.

4. L'individuazione degli importi economici corrispondenti ai punteggi calcolati è determinato in ragione all'ammontare complessivo delle risorse stanziato per il finanziamento delle indennità di posizione e di risultato, ovvero ogni importo economico da attribuire alla singola Posizione di Elevata Qualificazione si ottiene dividendo il monte

delle risorse disponibili per la somma di tutti i punteggi attribuiti a tutte le E.Q. e moltiplicando questo ultimo per ogni singolo punteggio attribuito alla E.Q. La pesatura delle EQ è di competenza del Dirigente ed è effettuata nel rispetto dei criteri riportati nel presente regolamento. (All. E ed F). Nella fase iniziale, le attuali pesature sono confermate fino alla successiva revisione.

Art. 15 **Retribuzione di risultato**

1. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano attribuiti gli incarichi di Elevata Qualificazione sono soggetti a valutazione annuale.
2. La valutazione positiva dà titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato, i cui criteri generali di determinazione sono previsti dal presente regolamento, previa approvazione della Relazione sulla Performance munita di regolare validazione.
3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del CCNL 16/11/2022, i criteri specifici per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato, nell'ambito dei criteri generali di cui al comma 2, sono definiti nell'apposita scheda allegata al presente Regolamento (allegato A).
4. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 7, comma 4, lett. j), e 20, comma 1, lett. h) del CCNL 16/11/2022 e delle linee di indirizzo dell'Amministrazione, è prevista la correlazione nei termini di cui al vigente CCDI.

Art. 16 **Valutazione**

1. I risultati delle attività svolte dai dipendenti incaricati di Elevata Qualificazione sono valutati annualmente dal dirigente competente *ratione materiae* e/o dal Segretario Generale nel caso di A.P. dell'Avvocatura Provinciale.
2. Il titolare della posizione di E.Q., entro trenta giorni dal termine dell'anno, redige una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui risultati raggiunti con riferimento agli obiettivi individuati. Il dirigente responsabile/Segretario Generale integra la suddetta relazione completandola con la compilazione della scheda di valutazione finale delle competenze e dei comportamenti organizzativi della posizione di Elevata Qualificazione di direzione di unità organizzative (allegato B) e di Elevata Qualificazione di Alta Professionalità (all. C).
3. La valutazione del risultato degli incaricati di E.Q. è la risultante della valutazione espressa dal dirigente e dal segretario generale in ordine al raggiungimento degli obiettivi assegnati tenuto conto del punteggio attribuito agli elementi di pesatura che è pari ad un punteggio complessivo massimo raggiungibile di 100 punti per quanto attiene alle Posizione di E.Q. di responsabilità di direzione di unità organizzative e per le posizione di Elevata Qualificazione di Alta Professionalità, nonché del punteggio complessivo dei fattori di valutazione di cui alle allegare schede B), C) e D), raggiungibile da entrambe le E.Q. fino al punteggio massimo di 100 punti.
4. Nell'ambito del budget di cui al comma 2 dell'art. 11, l'importo della retribuzione di risultato verrà corrisposto a seguito della valutazione annuale di cui al presente articolo.

5. I risultati della valutazione dei dirigenti e del Segretario Generale vengono inviati al Servizio Personale per gli adempimenti consequenziali.

Art. 17
Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme dei vigenti contratti collettivi nazionali che disciplinano la materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione e trova applicazione per gli incarichi conferiti successivamente alla data medesima fatta salva la valutazione effettuata dal Nucleo di Valutazione per l'Anno 2022 in favore del personale di Elevata professionalità.